



Ambito Alcol

Aprile 2024

---

# Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori professionali

---

Versione 1.3

I capitolati d'oneri sono disposizioni d'esecuzione della legislazione sull'alcol e dei disposti federali della Confederazione non concernenti l'ambito dell'alcol; essi sono parte integrante della concessione.

Dai capitolati d'oneri non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

## Elenco delle abbreviazioni e dei termini

Abbreviazione / termine	Significato
% vol.	Percentuale del volume
alco-dec	Piattaforma e-Gov per la dichiarazione digitale dei dati sull'alcol
Bevande spiritose	Bevande contenenti etanolo ottenuto per distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini del presente capitolato d'oneri, per "bevanda spiritosa" si intende anche l'etanolo puro o diluito destinato al consumo umano
Contabilità	Registrazioni secondo l'obbligo di registrazione dell'articolo 29 OAlc
Periodo d'intervento	Periodo durante il quale gli organi di controllo possono verificare la produzione
Prodotti sfusi	Tutti i tipi di recipienti con oltre 10 l di capacità
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont <a href="http://www.bazg.admin.ch">www.bazg.admin.ch</a> E-mail: <a href="mailto:alkohol@bazg.admin.ch">alkohol@bazg.admin.ch</a>

**Indice**

<b>0</b>	<b>Adeguamenti.....</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>In generale .....</b>	<b>4</b>
1.1	Basi legali .....	4
1.2	Apparecchi per distillare e locali .....	4
1.3	Ubicazione e cambiamento dell'ubicazione .....	5
1.4	Acquisto, vendita, installazione e modifiche .....	5
1.5	Prestito e locazione .....	5
1.6	Altre utilizzazioni degli apparecchi per distillare.....	5
1.7	Personale della distilleria .....	5
1.8	Utilizzo d'alco-dec.....	5
<b>2</b>	<b>Materie prime .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Produzione di bevande spiritose .....</b>	<b>6</b>
3.1	Presa in consegna delle materie prime .....	6
3.2	Domanda di autorizzazione di distillare.....	6
3.3	Autorizzazione di distillare.....	6
3.4	Immagazzinamento fino alla dichiarazione della produzione.....	6
<b>4</b>	<b>Imposizione.....</b>	<b>7</b>
4.1	Determinazione del tenore alcolico.....	7
4.2	Determinazione della quantità di bevande spiritose prodotte .....	7
4.3	Dichiarazione di bevande spiritose prodotte.....	7
4.3.1	Periodo d'intervento.....	7
4.4	Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol o ridistillazione .....	7
4.5	Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose.....	8
<b>5</b>	<b>Immagazzinamento di bevande spiritose .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Registrazione delle materie prime e delle bevande spiritose.....</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Commercio e pubblicità di bevande spiritose .....</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Mescita di bevande spiritose .....</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Abrogazione ed entrata in vigore .....</b>	<b>8</b>

## 0 Adeguamenti

Modifica / versione	Data	Capitolo	Punto	Modifiche
1.3	Aprile 2024	Tutti	Tutti	Adeguamenti redazionali
		1	1.8	Utilizzo d'alco-dec
		4	4.1	Possibilità di scelta degli strumenti di misurazione ammessi per la determinazione del tenore alcolico

### 1 In generale

Il presente capitolato d'oneri è destinato ai titolari di una concessione per la gestione di una distilleria professionale (di seguito distillatrici e distillatori professionali) che utilizzano la piattaforma elettronica per la dichiarazione dei dati relativi all'alcol alco-dec (di seguito alco-dec).

Queste disposizioni si applicano per analogia alle produttrici e produttori professionali che non possiedono una distilleria. La produzione di bevande spiritose (cifra 3) viene assicurata dalle distillatrici e distillatori per conto di terzi.

#### 1.1 Basi legali

- [Costituzione federale](#) (Cost.; RS 101), art. 105 e 131
- [Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool](#) (LAlc; RS 680)
- [Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane](#) (LD; RS 631.0)
- [Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol](#) (OAlc; RS 680.11)
- [Ordinanza del 15 settembre 2017 concernente gli ammanchi di alcol](#) (RS 680.114)
- [Ordinanza del 5 ottobre 2010 sulla determinazione del tenore alcolico](#) (OTAl; RS 941.210.2)
- [Volantino: Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta](#)
- [Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)
- [Direttiva: Procedura d'emergenza alco-dec](#)

#### 1.2 Apparecchi per distillare e locali

Occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Per la distillazione è consentito utilizzare unicamente gli apparecchi indicati nella concessione.
- Per l'impiego di impianti di demetilizzazione e aromatizzazione è necessaria un'autorizzazione supplementare.
- Gli apparecchi per distillare e i rispettivi mezzi ausiliari nonché i locali in cui essi sono tenuti devono soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari.
- Le prescrizioni federali, cantonali e comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e di protezione delle acque e dell'ambiente devono essere rispettate.
- Gli edifici e gli apparecchi per distillare devono soddisfare le prescrizioni cantonali e comunali in materia di edilizia e di polizia del fuoco.

### **1.3 Ubicazione e cambiamento dell'ubicazione**

È considerata sede della distilleria l'ubicazione principale degli apparecchi per distillare indicata nella concessione. I cambiamenti, anche di breve durata, dell'ubicazione vanno comunicati in anticipo per scritto (per posta o via e-mail) all'UDSC.

### **1.4 Acquisto, vendita, installazione e modifiche**

L'acquisto, la vendita, l'installazione, la trasformazione, l'aumento della capacità di produzione o la sostituzione degli apparecchi devono essere previamente autorizzati dall'UDSC.

### **1.5 Prestito e locazione**

Il prestito e la locazione di un apparecchio per distillare devono essere previamente autorizzati dall'UDSC. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in forma scritta (per posta o via e-mail) dalle distillatrici e distillatori professionali.

### **1.6 Altre utilizzazioni degli apparecchi per distillare**

L'utilizzazione degli apparecchi per distillare per scopi diversi dalla produzione usuale di bevande spiritose deve essere previamente autorizzata dall'UDSC. La domanda deve essere presentata in forma scritta (per posta o via e-mail) e indicare lo scopo e la durata dell'utilizzazione. Questo vale in particolare per l'organizzazione di seminari o eventi. Se non convenuto diversamente con l'OFDF, la domanda deve essere presentata per iscritto (per e-mail o per posta). La domanda deve indicare il processo di produzione, l'uso previsto, la durata dell'uso e il luogo di produzione.

### **1.7 Personale della distilleria**

Oltre le distillatrici e distillatori professionali, sono autorizzati a esercitare l'attività di distillazione anche le persone impiegate dal titolare a tal fine. I dati personali di tutte le persone interessate devono essere comunicati, per tempo, in forma scritta (per posta o via e-mail) all'UDSC.

L'UDSC può escludere dall'attività di distillazione le persone che sono state punite per infrazione grave o ripetuta alla legislazione sull'alcol o alla legislazione sulle derrate alimentari o che, per altri motivi, non sono idonee all'esercizio di tale attività.

Le distillatrici e distillatori professionali devono assicurarsi che le persone che lavorano nella distilleria rispettino le disposizioni e le prescrizioni della legislazione sull'alcol.

### **1.8 Utilizzo d'alco-dec**

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere effettuate solo via alco-dec.

Se per un problema tecnico alco-dec non funziona, le distillatrici e distillatori professionali si attengono alla procedura d'emergenza alco-dec ([www.bazg.admin.ch/Alcol](http://www.bazg.admin.ch/Alcol) → Produzione indigena → [alco-dec](#)).

## **2 Materie prime**

Le distillatrici e distillatori professionali hanno il diritto di distillare le materie prime seguenti, a condizione che queste provengano esclusivamente dalla Svizzera:

mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie, patate, barbabietole da zucchero.

Le distillatrici e distillatori professionali hanno anche il diritto di distillare le materie prime seguenti, provenienti sia dalla Svizzera che dall'estero:

## **Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori professionali**

ciliegie, susine, prugne e altra frutta a nocciolo nonché cascami di tale frutta; uva, vinacce di uva, feccia di vino, vino nonché loro residui e cascami; cotogne, radici di genziana, bacche e altre materie prime analoghe, cereali, verdure e melassa.

È vietato distillare lo zucchero o aggiungerlo alle materie prime destinate alla distillazione. La distillazione di materie prime diverse da quelle sopra menzionate è soggetta a un'autorizzazione da parte dall'UDSC.

### **3 Produzione di bevande spiritose**

#### **3.1 Presa in consegna delle materie prime**

Al momento della presa in consegna delle materie prime, le distillatrici e distillatori professionali devono determinare le quantità esatte in litri o in chilogrammi e inserirle nella contabilità.

I recipienti contenenti le materie prime devono essere calibrati o tarati ufficialmente e numerati. Il contenuto dei singoli recipienti deve poter essere determinato in qualsiasi momento sulla base della contabilità.

L'UDSC può prelevare dei campioni di materie prime ai fini di un controllo.

#### **3.2 Domanda di autorizzazione di distillare**

Prima di iniziare a distillare, le distillatrici e distillatori professionali devono richiedere l'autorizzazione di distillare in alco-dec alla rubrica «Produzione → Nuova domanda», e indicare uno dei tre tipi di distillazione predefiniti:

Per un trattamento fiscale corretto si distingue tra:

- **distillazione di materie prime** (distillazione di frutta o di altre materie prime fermentate, con o senza aggiunta di alcol)
- **ridistillazione** (distillazione di alcol per migliorare la qualità o per produrre una nuova bevanda alcolica, p. es. assenzio, gin, liquore alle erbe)
- **recupero dell'alcol** (distillazione dei residui della produzione, p. es. delle piante, per estrarne il residuo di alcol)

#### **3.3 Autorizzazione di distillare**

La distillazione può iniziare unicamente dopo il rilascio della necessaria autorizzazione in alco-dec. In caso di domanda di distillare rifiutata, le distillatrici e distillatori professionali possono rivolgersi all'UDSC.

La distillazione può essere effettuata unicamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione. Dopo la scadenza dell'autorizzazione, per l'eventuale quantità residua di materie prime è possibile presentare una nuova domanda di distillare.

Durante il processo di distillazione, le distillatrici e distillatori professionali devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento all'UDSC informazioni sulla quantità di materie prime già distillate e sulle bevande spiritose ottenute.

#### **3.4 Immagazzinamento fino alla dichiarazione della produzione**

Se non convenuto diversamente con l'UDSC, le bevande spiritose prodotte devono essere immagazzinate separatamente, fino alla dichiarazione della produzione, in recipienti calibrati o tarati ufficialmente.

## **4 Imposizione**

Le distillatrici e distillatori professionali sono responsabili della corretta dichiarazione della quantità e del tenore alcolico delle bevande spiritose prodotte.

### **4.1 Determinazione del tenore alcolico**

La determinazione della gradazione alcolica volumetrica deve essere espressa in decimi di grado. Per determinare il tenore alcolico delle bevande spiritose le distillatrici e distillatori professionali sono liberi di scegliere gli strumenti di misurazione che ritengono più adatti.

Al fine di determinare il tenore alcolico ufficiale, l'UDSC impiega strumenti di misurazione calibrati secondo l'OTAL. In caso di differenze fanno stato i valori determinati ufficialmente.

### **4.2 Determinazione della quantità di bevande spiritose prodotte**

Per determinare la quantità di bevande spiritose prodotte, i distillatori professionali devono utilizzare recipienti calibrati o tarati ufficialmente oppure bilance o contatori calibrati ufficialmente.

La quantità può essere determinata in chilogrammi o in litri. Nel primo caso (chilogrammi), i recipienti per la verifica devono essere tarati e misurati con una bilancia calibrata ufficialmente. Nel secondo caso (litri), le misurazioni devono essere effettuate in recipienti calibrati ufficialmente.

### **4.3 Dichiarazione di bevande spiritose prodotte**

Le distillatrici e distillatori professionali devono dichiarare la produzione immediatamente dopo la fine del processo di distillazione e prima di procedere a qualsiasi trasformazione dell'alcol ottenuto (riduzione del tenore alcolico, filtraggio ecc.). Per ciascun recipiente misurato, le distillatrici e distillatori professionali registrano in alco-dec la quantità di alcol in chilogrammi o litri nonché il tenore alcolico e la temperatura indicata dall'alcolometro.

La stessa procedura deve essere seguita per i prodotti di testa e di coda, specificando se essi sono stati conservati o distrutti. Se i prodotti non sono stati separati, occorre menzionarlo.

#### **4.3.1 Periodo d'intervento**

Le bevande spiritose possono essere tolte dai recipienti per la verifica o essere trasformate solo dopo la scadenza del periodo d'intervento indicato nel giustificativo di produzione, vale a dire alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione di produzione. Anche i prodotti di testa e di coda possono essere distrutti unicamente dopo la scadenza del periodo d'intervento.

### **4.4 Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol o ridistillazione**

Se alle materie prime viene aggiunto dell'alcol, le distillatrici e distillatori professionali deducono la quantità di alcol che è stata aggiunta alla quantità di bevande spiritose misurata al termine della distillazione. In alco-dec essi registrano solamente la quantità residua di bevande spiritose da imporre o da registrare come entrata nella contabilità. Nel campo relativo alle osservazioni inseriscono le indicazioni dettagliate come segue (esempio):

*Osservazioni: distillazione di materie prime con aggiunta di alcol*

<i>Bevande spiritose misurate al termine della distillazione</i>	<i>25 l al 48,75 % vol.</i>	<i>12,19 l al 100 %</i>
<i>./ . alcol aggiunto</i>	<i>6 l al 96,11 % vol.</i>	<i>5,77 l al 100 %</i>
<i>Quantità residua da imporre / da registrare come entrata</i>		<i>6,42 l al 100 %</i>

#### **4.5 Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose**

Le informazioni sulla determinazione delle quantità mancanti e le relative conseguenze fiscali sono disponibili nel volantino «[Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta](#)».

#### **5 Immagazzinamento di bevande spiritose**

Dopo la scadenza del periodo d'intervento, le bevande spiritose prodotte devono essere immagazzinate in recipienti misurati o tarati e numerati. Tutti i recipienti destinati all'immagazzinamento di merce sfusa devono essere provvisti di una scheda di deposito.

#### **6 Registrazione delle materie prime e delle bevande spiritose**

L'origine e l'utilizzo delle materie prime, dell'alcool aggiunto e delle bevande spiritose prodotte devono essere registrati nella contabilità.

#### **7 Commercio e pubblicità di bevande spiritose**

Il commercio e la pubblicità di bevande spiritose sono soggetti alle disposizioni della legislazione sull'alcol e al pertinente diritto cantonale.

#### **8 Mescita di bevande spiritose**

La mescita di bevande spiritose non imposte o non dichiarate per l'imposizione è vietata.

#### **9 Abrogazione ed entrata in vigore**

Il presente capitolato d'oneri entra in vigore il 1° aprile 2024 e sostituisce la versione del 31 agosto 2019.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini  
Ambito Alcol